



Energia elettrica e gas D.L. 80/2022 / A.C. 3662

Dossier n° 161 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
13 luglio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3662
D.L.	80/2022
Titolo:	Energia elettrica e gas - DL 80/2022
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Date:	
emanazione:	30 giugno 2022
pubblicazione in G.U.:	30 giugno 2022
presentazione:	30 giugno 2022
assegnazione:	4 luglio 2022
scadenza:	29 agosto 2022
Commissione competente :	X Attività produttive
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **7 articoli** suddivisi in **21 commi**.

L'**articolo 1** dispone l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022, sia per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, sia per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

L'**articolo 2** al **comma 1** prevede che le **somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali**, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, **siano assoggettate all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento**, in deroga all'aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). La norma rappresenta un'ulteriore estensione ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130](#), per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Il **comma 3** dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**) provveda a mantenere per il terzo trimestre dell'anno 2022 **le aliquote degli oneri generali di sistema gas** in vigore nel secondo trimestre del 2022. Il **comma 5** dispone un'ulteriore riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema relativi al gas, in particolare attuabile tramite un rafforzamento del valore negativo della componente UG2 rispetto a quanto previsto con la deliberazione 148/2022/R/gas. Tale intervento, aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 3, riguarda gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno. Gli altri commi determinano i rispettivi oneri derivanti da tali disposizioni.

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia di **"bonus sociale energia elettrica e gas"**. Il **comma 1** prevede: alla **lettera a)**, il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa dei *bonus* sociali per elettricità e gas a valere sulle risorse disponibili derivanti dalle manovre di trasferimento di risorse del bilancio dello Stato relative all'anno 2021 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; alla **lettera b)**, l'applicazione anche al primo trimestre dell'anno 2022 del meccanismo già previsto dall'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022](#) in merito agli effetti della presentazione della dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in data successiva a quella dell'entrata in vigore delle disposizioni agevolative, limitatamente ai titolari di *bonus* sociale con valore dell'ISEE inferiore alla soglia

vigente nel primo trimestre del 2022 (8.250 euro). Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali in favore degli aventi diritto, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai *bonus*. In ragione del fatto che il valore della dichiarazione dell'ISEE è annuale, la disposizione in esame prevede conseguentemente che le eventuali maggiori somme liquidate nelle fatture emanate nell'anno e che devono essere oggetto di ricalcolo sulla base dell'applicazione del *bonus* siano oggetto di compensazione nelle fatture immediatamente successive, ovvero di rimborso qualora la compensazione non sia possibile. Il **comma 2** dispone che l'ARERA pubblicizzi, nelle fatture, lo strumento dei *bonus* sociali per l'elettricità e per il gas, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.

L'**articolo 4** prevede che il **Gestore dei servizi energetici – GSE**, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, provveda a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, **ai fini dello stoccaggio** e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. Tale servizio di ultima istanza è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'ARERA. La norma prevede, inoltre, che il GSE sia tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli e che, per le finalità indicate nel comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze disponga un trasferimento a titolo di prestito infruttifero al GSE per l'importo comunicato dal medesimo GSE, da rimborsare entro il 20 dicembre 2022.

L'**articolo 5**, al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, estende alle **imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale** le garanzie previste dall'[articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#). In particolare, la norma prevede che **la garanzia prestata dalla società SACE S.p.A.** possa essere concessa, fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni previste dal citato articolo 15 (comunque in percentuale non superiore al 90 per cento del finanziamento), anche per i finanziamenti sotto qualsiasi forma richiesti dalle imprese per le attività relative allo stoccaggio di gas. Tale garanzia è prestata nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

L'**articolo 6** reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura del provvedimento.

L'**articolo 7** prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 21 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità di contenere, per il terzo trimestre 2022, i costi dell'energia elettrica e del gas naturale e di garantire la liquidità alle imprese che effettuano stoccaggi di gas naturale.

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi, 1 richiede l'adozione di un decreto ministeriale attuativo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Due disposizioni del provvedimento **modificano esplicitamente**, norme del [decreto-legge n. 50 del 2022](#), ancora in corso di conversione e all'esame della Camera al momento dell'emanazione del decreto-legge in esame; in particolare, l'articolo 3, comma 1, dispone, alla lettera a), il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa per le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas al fine di mantenere inalterata rispetto al precedente trimestre la spesa dei clienti agevolati; alla lettera b), invece, si prevede l'estensione anche al primo trimestre 2022 del meccanismo previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 50/2022 in merito agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella di entrata in vigore delle disposizioni agevolative, limitatamente ai titolari di bonus sociale con valore ISEE inferiore alla soglia vigente nel I trimestre; l'articolo 5, al comma 1, prevede che le garanzie previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 50/2022 siano applicate anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale; *in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Governo di "evitare forme di "intreccio", e in particolare la modifica esplicita di decreti-legge in corso di conversione da parte di successivi decreti-legge, tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere in modo da non alterare l'ordinario iter di*

conversione (si veda da ultimo in proposito la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022).

Si segnala che il 30 giugno 2022, ossia il medesimo giorno dell'emanazione del decreto-legge in oggetto, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3614 conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, **è stato approvato l'emendamento dei relatori 1.11** che fa confluire in quel decreto-legge il provvedimento in esame, inserendo contestualmente nel disegno di legge di conversione la sua abrogazione con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti; sul punto, peraltro, si evidenzia che il provvedimento in esame risulta assegnato in sede referente ad una Commissione diversa (la X Commissione Attività produttive) rispetto alle commissioni competenti in sede referente sul decreto-legge n. 50 (V Bilancio e VI Finanze riunite) e che la X Commissione Attività produttive non ha né avviato l'esame in sede referente del decreto-legge n. 80 in esame né dato il parere in sede consultiva sul decreto-legge n. 50 come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente; *in proposito si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10 presentato da componenti del Comitato; tale ordine del giorno impegna il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10"; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza", rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare".*